

14 maggio 2024, ore 11:30 - 13:00

**I PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO NEO
ELETTO E DEI CONSIGLI COMUNALI.**

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI .

RELATORE: MARCO TOMASSETTI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



RELAZIONE DI FINE MANDATO

I TEMI CHE AFFROTEREMO

- 1)- I primi adempimenti del Sindaco. Pubblicazione risultati elezioni, convocazione prima seduta del Consiglio Comunale, nomina componenti della Giunta Comunale, verifica straordinaria di cassa;
- 2)- I primi adempimenti del Consiglio Comunale. Convalida degli eletti, surroga dei Consiglieri, giuramento del Sindaco, elezione componenti della commissione elettorale comunale;
- 3)- Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali;
- 4)- Lo status degli amministratori locali. Permessi retribuiti e non retribuiti, l'aspettativa per l'esercizio del mandato elettivo, indennità di funzione e gettoni di presenza;
- 5)- Cause ostate alla nomina ed incompatibilità.

I PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neo eletto deve attivarsi immediatamente per porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1)- **Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti;**
- 2)- **Entro 10 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale;**
- 3)- **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta**, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, Tuel).

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale segue tre diverse procedure:

- 1)- comuni con una sola sezione elettorale, **nei quali procede l'ufficio elettorale di sezione, terminato lo scrutinio;**
- 2)- comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, con due o più sezioni elettorali, **nei quali la proclamazione spetta all'adunanza dei presidenti di seggio;**
- 3)- comuni con più di 15.000 abitanti, **nei quali è prevista la costituzione di un apposito organo collegiale denominato ufficio centrale.**

PROCLAMAZIONE DEL SINDACO

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con **sistema maggioritario** contestualmente alla elezione del sindaco.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

PROCLAMAZIONE DEL SINDACO

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto **a suffragio universale e diretto**, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

PUBBLICAZIONE RISULTATI ELEZIONI

Entro 3 giorni dalla proclamazione degli eletti, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.**

La pubblicazione dei risultati comprende:

- il numero degli aventi diritto di voto
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
- il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
- il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
- gli eletti.

CONVOCAZIONE PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Entro 10 giorni dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale**, che **deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione** (art. 40, TUEL).

Al riguardo il Consiglio di Stato, con sentenze n. 640/2006 e n. 6476/2005 ha ritenuto che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

CONVOCAZIONE PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la prima seduta **è convocata e presieduta dal Sindaco** fino all'elezione del presidente del consiglio (art. 40, TUEL), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista comunque dallo Statuto comunale (art. 39, TUEL).

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la prima seduta **è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano** fino all'elezione del presidente del consiglio.

Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.40, c.2, TUEL, occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue quindi sotto la presidenza del presidente del consiglio (art. 40, TUEL).

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, TUEL).

Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014).

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta **dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore** (art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191). Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, in ogni caso, superiore a 12 unità ed è così ripartito secondo le seguenti fasce demografiche:

Comuni numero abitanti	Giunta
Oltre 1.000.000	Sindaco + massimo 12 assessori
Oltre 500.000	Sindaco + massimo 11 assessori
Oltre 250.000	Sindaco + massimo 10 assessori
Oltre 100.000 o capoluogo provincia	Sindaco + massimo 9 assessori
Oltre 30.000	Sindaco + massimo 7 assessori
Oltre 10.000	Sindaco + massimo 5 assessori
Oltre 3.000	Sindaco + massimo 4 assessori
Fino a 3.000	Sindaco + massimo 2 assessori

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Nei **Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In questi enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta. Pertanto, il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, TUEL).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro del Consiglio Comunale, deve dimettersi formalmente. In tali casi si applica l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, TUEL.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Nei **Comuni con popolazione superiore ai 15.000** abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall'art. 64, c. 2, TUEL.

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

Il Sindaco procede, alla presenza del Sindaco uscente, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei membri dell'Organo di Revisione dell'ente, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 224, TUEL).

La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili effettuando:

- **la verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente;**
- **la verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere;**
- **la verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.**

ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

- 1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, TUEL);**
- 2. Surroga dei consiglieri (art. 45, TUEL);**
- 3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11, TUEL);**
- 4. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, TUEL);**
- 5. Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2, TUEL).**

QUORUM VALIDITA' SEDUTA DEL PRIMO CONSIGLIO

Per il quorum necessario per la validità della seduta del Consiglio si deve fare riferimento a quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

In ogni caso deve risultare la presenza **di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.**

QUORUM APPROVAZIONE DELIBERE

Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la **maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti**, calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

CONVALIDA DEGLI ELETTI

Il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida.

Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti secondo le norme del Capo II, Titolo III del TUEL.

Assumono rilievo i seguenti aspetti:

- a) **candidabilità**: art. 56, TUEL, artt. 10 e 11, D. Lgs. n. 235/2012;
- b) **eleggibilità**: artt. 55, 60 e 61 TUEL;
- c) **compatibilità**: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 TUEL;
- d) **conferibilità**: art. 20, D. Lgs. n. 39/2013.

SURROGA DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante e non può essere rimesso a valutazioni politiche in quanto la finalità di tale atto è riportare il consiglio alla sua interezza.

Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.

GIURAMENTO DEL SINDACO

Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e ne viene data risultanza nel verbale dell'adunanza consiliare.

Il Sindaco deve quindi prestare il giuramento utilizzando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”**.

COMUNICAZIONE NOMINATIVI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Dopo il giuramento, il Sindaco comunica al consiglio comunale la composizione della Giunta.

L'art. 46, comma 2, del TUEL prevede che il sindaco nomini i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco.

Il soggetto estraneo alla compagine consiliare nominato assessore dal Sindaco deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il provvedimento di nomina è di competenza esclusiva del sindaco, si tratta di atto discrezionale e come tale non censurabile se non per la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Come la nomina, anche la revoca di un assessore comunale rientra nella competenza sindacale

ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Il Consiglio nomina, tra i propri membri, **i componenti della commissione elettorale comunale**. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Il Sindaco **non partecipa** alla votazione del Consiglio per l'elezione della commissione, essendo membro di diritto.

La commissione provvede alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa, inoltre, provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali sono previsti dalle seguenti norme:

- ***art. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza – Amministrazione Trasparente);***
- ***D. Lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni).***

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

- art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, tra cui i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

- art. 14, c. 1, lett. a) - e), D. Lgs. n. 33/2013

Gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici:

- a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

- art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

- art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4, legge n. 441/1982, concernenti:

- a) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (art. 2, c. 1, legge n. 441/1982), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;
- b) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Tali sono riferiti al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

- art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi a tutti i punti precedenti entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

- D. Lgs. n. 39/2013

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono pubblicate nel sito del Comune che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INCONFERIBILITA'

Per **INCONFERIBILITA'** deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato **condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale**, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Le situazioni di inconferibilità configurano, pertanto, condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, **riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice, comunque superabile mediante il decorso di un periodo di "raffreddamento" di uno o due anni, a seconda dei casi.** Obiettivo del legislatore in questi casi è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta, l'interessato possa preconstituirsì una situazione di favore per l'attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo, rivolgendo quindi l'esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione.

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INCOMPATIBILITA'

L'**INCOMPATIBILITÀ** preclude, invece, di ricoprire “contemporaneamente” due ruoli potenzialmente in “conflitto di interesse”.

L'incompatibilità fa sorgere, di conseguenza, nel soggetto nominato l'obbligo di optare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico ricoperto e l'assunzione del nuovo incarico: una scelta tra due condizioni assunte, quella precedente alla nomina e “l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

PERMESSI RETRIBUITI

L'art. 79 del TUEL stabilisce che ai consiglieri comunali spetta il diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascun seduta del consiglio comunale e per il raggiungimento del luogo di svolgimento.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

In questi casi si tratta di permessi retribuiti.

I medesimi dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

PERMESSI RETRIBUITI

I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali (assessori), ovvero facenti parte delle commissioni consiliari formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Anche in questo caso di tratta di permessi retribuiti cui si aggiunge la possibilità di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

PERMESSI RETRIBUITI

I dipendenti che sono componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO

L'art. 80 del TUEL regola gli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che ricoprono le cariche di cui all'art. 79.

Tale disposizione prevede che le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 **sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79.**

L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO

In base a richiesta documentata del datore di lavoro privato o ente pubblico economico, l'ente è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per le retribuzioni e le assicurazioni delle ore o giornate di effettiva assenza dal posto di lavoro dell'amministratore, dovuta all'esercizio della carica presso lo stesso ricoperta.

Per i permessi di durata inferiore alla giornata, di cui al terzo comma dell'art. 79 del T.U., nel tempo impiegato per l'espletamento del mandato dovrà essere tenuto conto di quello necessario, se compreso nell'orario di servizio, per l'accesso alla sede dell'ente e l'eventuale rientro al luogo di lavoro.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO

La materia dei rimborsi degli amministratori locali è stata recentemente innovata con l'art. 1, comma 536, delle Legge di Bilancio 2024 il quale ha previsto che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

PERMESSI NON RETRIBUITI

I lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli enti locali oltre ai permessi retribuiti di cui sopra, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato (art. 79, c. 5, TUEL).

La fruizione dei permessi non retribuiti per l'intera giornata lavorativa non concorrono alla maturazione delle ferie. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

ASPETTATIVA

I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, **possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato**. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

ASPETTATIVA

I dipendenti che svolgono le funzioni di consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del D. Lgs. 267/2000.

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 38 CCNL 16 ottobre 2008. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Area Gestione del Personale redatta sull'apposito modulo, unitamente al provvedimento di nomina alla carica elettiva. Il periodo di aspettativa di cui all'art. 81 del D. Lgs. 267/2000 non è retribuito.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INDENNITA' DI FUNZIONE

I commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INDENNITA' DI FUNZIONE

Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584.

Tali nuove indennità hanno rideterminato i precedenti importi previsti D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Nella tabella che segue sono riportate le **INDENNITÀ MENSILI DEI SINDACI**, suddivise nelle classi demografiche previste dall'art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021 a regime dal 01/01/2024:

Comune - Abitanti	Indennità mensile importo a regime (2024)
fino a 3.000	€ 2.208,00
da 3.001 a 5.000	€ 3.036,00
da 5.001 a 10.000	€ 4.002,00
da 10.001 a 30.000	€ 4.140,00
da 30.001 a 50.000	€ 4.830,00
oltre 50.000 (non capoluogo)	€ 6.210,00
capoluoghi di provincia fino a 100.000	€ 9.660,00
capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia con più di 100.000	€ 11.040,00
sindaci metropolitani	€ 13.800,00

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INDENNITA' VICE SINDACO

Al vicesindaco spetta una indennità proporzionale rispetto a quella prevista per il Sindaco così come segue:

Comune - Abitanti	% rispetto all'indennità del Sindaco
fino a 1.000	15%
da 1.001 a 5.000	20%
da 5.001 a 10.000	50%
da 10.001 a 50.000	55%
Oltre a 50.001	75%

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INDENNITA' ASSESSORI

Agli Assessori spetta una indennità proporzionale rispetto a quella prevista per il Sindaco così come segue:

Comune - Abitanti	% rispetto all'indennità del Sindaco
fino a 1.000	10%
da 1.001 a 5.000	15%
da 5.001 a 50.000	45%
da 50.001 a 250.000	60%
Oltre a 250.001	65%

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al Presidente del Consiglio spetta una indennità proporzionale rispetto a quella prevista per il Sindaco così come segue:

Comune - Abitanti	% rispetto all'indennità del Sindaco
fino a 1.000	5%
da 1.001 a 15.000	10%
Oltre 15.001	pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

L'art. 82, TUEL stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

D.M. n. 119/2000 - L. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)
Articolo 82, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000

Gettoni di presenza per i Consiglieri comunali	
Comuni fino a 1.000 abitanti	€ 15,34
Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti	€ 16,27
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	€ 19,99
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti	€ 32,53
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	€ 53,45
Comuni oltre 500.000 abitanti	€ 92,96

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

L'aumento delle indennità dei Sindaci disposta dai commi dai 583 a 587 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL.

La norma infatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

L'art. 47, commi 3 e 4, del TUEL, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c.4, TUEL).

La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune; l'assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Consigliere Comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di Consigliere Comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

La carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con quella di consigliere regionale (art. 65, TUEL).

Come abbiamo visto in precedenza, oltre alle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal TUEL, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013

DIVIETI ED ESCLUSIONI CONSEGUENTI ALLA NOMINA

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**